

**SINTESI DELL'ATTIVITA'**  
**CONSULTIVA DELLA COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITA'**  
**(CRPO)**

REDATTORE: Elisabetta Castelli

**1. PREMESSA**

La Regione Toscana persegue, tra le finalità principali, il diritto alle pari opportunità fra donne ed uomini ed alla valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica.

In questo senso, lo Statuto della Regione Toscana (approvato dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 6 maggio 2004 e con seconda deliberazione in data 19 luglio 2004), prevede la Commissione per le pari opportunità, tra gli organi di tutela e garanzia.

La Commissione è istituita con legge, è organismo autonomo con sede presso il Consiglio regionale ed esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali, funzioni di controllo e monitoraggio sulle politiche regionali ai fini dell'applicazione dei principi di non discriminazione e di pari opportunità fra donne e uomini, nonché funzioni di verifica sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 117, comma settimo, della Costituzione (articolo 55).

Le competenze consultive della CRPO sono previste dall'articolo 46 sexies del regolamento interno dell'Assemblea del Consiglio regionale, (articolo inserito con deliberazione del Consiglio regionale 12 dicembre 2006 recante: "modifiche al regolamento interno del Consiglio regionale), che prevede la trasmissione alla CRPO di tutte le proposte degli atti di competenza del Consiglio, affinché vengano formulate eventuali osservazioni sul rispetto e la promozione dei principi costituzionali e statutari di parità e non discriminazione fra i generi.

Il secondo comma del citato articolo 46 sexies, stabilisce inoltre che la CRPO esprime "parere obbligatorio sulle proposte di atti normativi di competenza del consiglio in materia elettorale, di nomine, di motivazione delle fonti normative di cui all'articolo 39, comma 2, dello Statuto, di organizzazione del personale, nonché sul programma regionale di sviluppo".

**2. CRPO: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO**

La legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14, ha istituito la Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

La CRPO è composta da un numero massimo di venti donne, elette con voto limitato dal Consiglio regionale, tra coloro che abbiano riconosciute esperienze di carattere

scientifico, culturale, professionale, economico, politico in riferimento ai compiti della Commissione.

Le designazioni delle candidate sono richieste dalla presidenza del Consiglio regionale, alle organizzazioni politiche e sociali, alle associazioni ed ai movimenti femminili di riconosciuta rappresentatività a livello regionale, alle organizzazioni rappresentative degli enti locali operanti sul territorio regionale.

La CRPO nella sua prima riunione (convocata dal Presidente del Consiglio regionale) elegge a maggioranza dei suoi componenti la Presidente e, con voto limitato, due vice presidenti.

La Presidente e le due vice presidenti costituiscono l'Ufficio di presidenza. La Presidente convoca e presiede le sedute. Sulla data e sugli argomenti da trattare, la Presidente sente preventivamente l'Ufficio di presidenza .

La CRPO è ritualmente istituita con la maggioranza delle sue componenti e le sue decisioni sono adottate a maggioranza delle presenti.

### **3. CRPO: L'ATTIVITA' CONSULTIVA**

La CRPO può formulare *osservazioni* sul rispetto e la promozione dei principi costituzionali e statutari di parità e non discriminazione fra i generi. E' un'attività a carattere consultivo non obbligatoria espressa dalla CRPO ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 46 sexies, primo comma del vigente regolamento interno.

La CRPO è tenuta ad esprimersi obbligatoriamente formulando *pareri* per le proposte di atti normativi di competenza del Consiglio in materia elettorale, di nomine, di motivazione delle fonti normative di cui all'articolo 39, comma 2, dello Statuto, di organizzazione del personale, nonché sul programma regionale di sviluppo (articolo 46 sexies, secondo comma).

Tutte le proposte di legge e di deliberazione sono sottoposte all'esame delle singole componenti la CRPO tramite l'invio da parte dell'ufficio di supporto alla Commissione medesima, di detti atti.

L'ufficio provvede all'istruttoria degli atti predisponendo un esame preliminare volto ad evidenziare la sussistenza del rispetto dei principi di uguaglianza di genere, valutando se deve essere espresso parere obbligatorio o se è opportuno formulare osservazioni in merito al testo da approvare, proponendo alla Commissione un'analisi con una relazione illustrativa e considerazioni giuridiche della proposta di legge o di deliberazione.

Tale atto è predisposto in modo da evidenziare i riferimenti normativi e regolamentari propri delle competenze della Commissione, indicando le motivazioni che hanno giustificato la proposta di legge o di deliberazione sulla base del testo normativo da approvare e della relazione illustrativa che accompagna l'atto; particolare attenzione è quindi prestata all'esame specifico della proposta normativa.

Infine in una parte propriamente motivazionale sono espresse osservazioni critiche sulla coerenza della proposta normativa con le norme poste a tutela delle pari opportunità ed eventualmente sono formulati a titolo collaborativo rilievo o raccomandazioni, alla competente commissione consiliare.

Nella riunione mensile della Commissione viene illustrata la proposta di legge o di deliberazione e dopo la discussione sono approvate le osservazioni che vengono inviate al Presidente del Consiglio ed alla commissione consiliare la quale nel processo verbale dà conto delle ragioni dell'eventuale mancato accoglimento del parere e delle osservazioni della CRPO.

#### **4. ANALISI DEI PARERI ESPRESSI DALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'**

Questa è la prima analisi dell'attività consultiva svolta dalla Commissione regionale pari opportunità illustrata di seguito ed è relativa all'anno 2007; in questo lasso di tempo la CRPO si è riunita complessivamente 15 volte.

Nel corso di tali sedute la CRPO ha espresso 5 pareri obbligatori ed ha formulato 13 osservazioni facoltative di cui 8 su proposte di deliberazione e 2 su proposte di legge.

L'esame delle osservazioni e dei pareri espressi dalla CRPO sulle proposte di legge consente di formulare alcune considerazioni.

In primo luogo, una tematica su cui la CRPO ha posto l'attenzione attiene alla *rappresentanza di genere negli atti di nomina* dei rappresentanti regionali in fondazioni, enti e società.

In tal senso:

- Proposta di deliberazione n. 339 – Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica. Collegio dei revisori dei conti. Nomina di un membro effettivo e di un membro supplente.
- Proposta di deliberazione n. 340 – Internazionale Marmi e Macchine Carrara Spa. Consiglio di Amministrazione. Nomina rappresentanti regionali.
- Proposta di deliberazione n. 341 – Internazionale Marmi e Macchine Carrara Spa. Collegio Sindacale. Nomina del rappresentante regionale.
- Proposta di deliberazione n. 347 – Interporto della Toscana Centrale S.p.A. – Consiglio di amministrazione. Nomina rappresentanti regionali.
- Proposta di deliberazione n. 336 – Firenze Parcheggi S.p.A. Consiglio di amministrazione. Nomina del rappresentante regionale.
- Proposta di deliberazione n. 337 – Firenze Parcheggi S.p.A. Collegio Sindacale. Designazione del rappresentante regionale.
- Proposta di deliberazione n. 338 – Fondazione Teatro Metastasio di Prato. Collegio dei revisori dei Conti. Designazione del rappresentante regionale.
- Proposta di legge 233 “Disposizioni in materia di commissari. Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione.)”

- Proposta di legge 239, “Modifica articolo 10 della LR 27/2007.”

La partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale è un’azione positiva finalizzata a combattere ogni tipo di discriminazione ed attua i principi di parità sanciti dagli articoli 3 e 37 della Costituzione italiana.

Il rispetto del principio delle pari opportunità è collocato tra le finalità perseguite in modo prioritario dalla Regione Toscana ed enunciato nell’articolo 4, del vigente Statuto che, in particolare alla lettera f) stabilisce: “il diritto alle pari opportunità fra donne e uomini e alla valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica, anche favorendo un’adeguata rappresentanza di genere nei livelli istituzionali e di governo e negli enti pubblici”.

Il vigente Statuto regionale infatti tende ad implementare, nelle diverse normative regionali, la realizzazione di opportunità equivalenti.

A tal proposito, esaminando i pareri espressi la CRPO nella proposta di legge 239, “Modifica articolo 10 della legge regionale 27/2007” ha ritenuto utile suggerire, a titolo collaborativo, una formulazione del testo da cui si ricavi inequivocabilmente il rispetto delle pari opportunità, raccomandando di aggiungere un comma recante: “Nell’ambito della percentuale predetta, le assunzioni dei dirigenti a tempo determinato avverranno nel rispetto della normativa sulla parità di genere uomo- donna”.

Analogamente nella proposta di legge 233 “Disposizioni in materia di commissari. Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione)”, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio, la CRPO ha proposto di introdurre all’articolo 5 (“Atto di nomina dei commissari”), un comma recante: “Nella nomina dei commissari devono essere rappresentati i principi della rappresentanza di genere.”

Un altro tema trattato nelle pronunce della Commissione regionale pari opportunità è stato quello della *violenza*, nell’elaborazione del testo delle proposte di legge 121 recante: “Interventi regionali a contrasto della violenza contro le donne e i minori” e 181 “Norme contro la violenza di genere”.

La proposta di legge 121 proponeva di far emergere una coscienza sociale in grado di condannare gli atti di discriminazione nei confronti delle donne e dei minori tramite la creazione di una rete di soggetti istituzionali e realtà associative e del volontariato per creare ed offrire un servizio omogeneo e diffuso sul territorio regionale. L’attuazione di detta attività si sarebbe realizzata tramite varie azioni in grado di conoscere la diffusione e l’entità del fenomeno della violenza contro le donne ed i minori ed altresì con azioni di monitoraggio, prevenzione, informazione ed interventi a sostegno delle vittime.

Le finalità della proposta di legge 181 erano volte ad individuare strumenti di contrasto alla violenza intesa quale forma di discriminazione determinata da vari fattori culturali, economici e sociali e di tutela delle vittime attraverso strumenti multidisciplinari; ed a promuovere attività per attuare mezzi di prevenzione di fenomeni di violenza nonché

a creare una rete di soggetti istituzionali ed organizzazioni di volontariato per il coordinamento delle attività di genere.

La CRPO auspicando la riunificazione dei due progetti di legge in conformità a criteri di economicità e chiarezza legislativa, ha formulato alcune osservazioni che possono sinteticamente essere individuate nelle seguenti: è stato auspicato che la rubrica della proposta di legge contenesse il termine “*violenze*” anziché “*violenza*” poiché esistono più manifestazioni di questo fenomeno e che fossero considerate le indicazioni fornite dalla decisione 803/2004 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (Programma Daphne II), ciò consentirebbe di accedere a contributi europei.

Le proposte di legge sono state analizzate considerando le finalità e le affermazioni di principio per l’attuazione delle pari opportunità, tenendo conto che le violenze contro i bambini, i giovani e le donne ledono “il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all’integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica delle vittime di tale violenza” (decisione 803/2004 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004). In tal senso la CRPO ha segnalato che la proposta di legge 121 all’articolo 4, punto 3) ha definito l’attività dei Centri antiviolenza, non specificando come detta disposizione si coordini con la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”; ed in particolare l’articolo 59 (politiche di contrasto della violenza contro le donne, i minori e in ambito familiare).

Inoltre la CRPO ha rilevato che l’articolo 9, della proposta di legge 181, ha previsto la formazione congiunta di operatori sanitari, operatori degli enti locali, dei centri antiviolenza, operatori delle forze dell’ordine, magistratura, prefetture e che tale disposizione sottende, stante il rispetto dei principi costituzionali di competenza, la preventiva sottoscrizione di Protocolli d’Intesa con il Governo (Ministero dell’interno e Ministero della giustizia).

La CRPO ha altresì evidenziato che l’articolo 10, della proposta di legge 181, stabilisce il finanziamento di interventi finalizzati esclusivamente alla prevenzione della violenza sessuale, non risultando chiaro se debbano essere finanziati i progetti relativi agli altri tipi di violenza previsti dalla legge ovvero psicologica, fisica ed economica. Infine sono state segnalate alcune inesattezze a carattere finanziario.

## **5. VERIFICA DELL’ESITO DEI PARERI DELLA CRPO SULLE PROPOSTE DI LEGGE**

La verifica del grado di accoglimento dei rilievi formulati dalla CRPO nei propri pareri è stata ovviamente possibile soltanto rispetto a quelli che hanno concluso il loro iter deliberativo ed al momento attuale è stata approvata la legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 relativa a (Norme contro la violenza di genere) che ha recepito parte delle osservazioni della CRPO; peraltro non sono state rese note le ragioni del mancato accoglimento di tutte le osservazioni della Commissione.